

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4407 del 07/08/2024
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di MIRANDOLA (MO), via VALLI snc località Quardelina, richiesta dalla ditta PICO ENERGY SRL SOCIETA' AGRICOLA per l'attività di produzione di biometano da biogas, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, RUMORE, UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4589 del 07/08/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno sette AGOSTO 2024 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di MIRANDOLA (MO), via VALLI snc località Quardelina, richiesta dalla ditta PICO ENERGY SRL SOCIETA' AGRICOLA per l'attività di produzione di biometano da biogas, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, RUMORE, UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO.

Prat. Sinadoc n.10030/2024

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13/03/2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7/04/2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30/07/2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7/04/2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'articolo 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21/12/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n.13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Legge 7/08/1990, n.241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;
- la Delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale n.51/2011, che stabilisce i criteri per individuare le aree e i siti dove è ammessa l'installazione degli impianti da fonti rinnovabili;
- la Delibera di Giunta Regionale 1495/2011, che definisce i criteri tecnici di mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas;
- la Delibera di Giunta Regionale 1496/2011, che contiene l'autorizzazione a carattere generale per gli impianti con motori fissi a combustione interna alimentati a biogas con potenzialità termica nominale compresa tra 3 e 10 MWt e fornisce i valori limite alle emissioni in atmosfera dei cogeneratori fino a 10 MWt;
- il Regolamento Regionale 2/2024 sull'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato;

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione n.5743 del 26/10/2017.

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico del Comune di Mirandola in data 17/01/2024 (protocollo SUAP n.2395) e acquisita da Arpae SAC con PG 23985 del 07/02/2024 dalla ditta **PICO ENERGY SRL SOCIETA' AGRICOLA** (C.F./ PIVA 03366500365), con sede legale in via Alto Adige n.40/VII, Comune di Bolzano, per la modifica della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di produzione di biometano da biogas svolta presso lo stabilimento ubicato in via **VALLI snc località Quardelina** Comune di **MIRANDOLA (MO)** sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006;

- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del Dlgs n.152/2006, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge n.447/1995;

l'istanza è presentata per la modifica dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del Dlgs n.152/2006, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

e per il proseguimento senza modifiche dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge n.447/1995;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota protocollo n.23985 del 07/02/2024, lo Sportello Unico ha indetto la conferenza dei servizi decisoria all'interno della quale acquisire il provvedimento di AUA ai fini della determinazione conclusiva;
- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale, ex articolo 4, commi 1 e 2, DPR n.59/2013, la documentazione a completamento, richiesta con protocollo Arpae n.35610 del 23/02/2024, tramite Sportello Unico, è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n.65753 del 09/04/2024, consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- sono inoltre pervenute dalla ditta tramite Sportello Unico integrazioni volontarie acquisite agli atti con protocollo Arpae n.74335 del 22/04/2024;
- con nota protocollo n.95172 del 23/05/2024, Arpae ha richiesto agli enti interessati l'espressione dei pareri e contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell'AUA;
- con nota protocollo n.27342 del 02/07/2024, acquisita agli atti di ARPAE con prot. 121475 del 02/07/2024, lo Sportello Unico ha comunicato il nuovo termine perentorio relativo alla pratica in oggetto;
- sono inoltre pervenute integrazioni volontarie in data 06/08/2024 assunte agli atti di Arpae ai protocolli n.143873 e n.144040.

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo è stato acquisito il contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n.145141 del 07/08/2024, dal quale si rileva quanto segue.

L'assetto dello stabilimento oggetto della presente autorizzazione è quello previsto con l'istanza di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) inviata al Comune di Mirandola in data 17/01/2024 con la quale la Società ha presentato un progetto di modifica dello stabilimento, che prevede:

- una modifica qualitativa e quantitativa delle biomasse avviate alla digestione anaerobica che passano da 20.805 a 41.485 t/anno;
- la realizzazione di 2 nuove vasche coperte a tenuta, una destinata a post fermentatore e l'altra a vasca di stoccaggio del digestato;
- l'installazione dell'impianto di upgrading con tecnologia a membrane per la depurazione del biogas;
- la realizzazione di baie di carico dei carri bombolai;
- l'installazione di un nuovo cogeneratore a biogas in sostituzione di quello attualmente presente;
- l'installazione di una caldaia a biogas di emergenza;
- la copertura e la divisione in due settori della trincea posta a nord per ricavare la platea di stoccaggio coperta del digestato palabile e il contenitore chiuso per lo stoccaggio delle biomasse palabili.

Con l'Autorizzazione Unica (AU387), rilasciata dalla Provincia di Modena con determinazione n.475 del 23/11/2011, l'impianto è stato escluso dal campo di applicazione della DAL 51/2011, in quanto il procedimento autorizzatorio era stato correttamente avviato in data anteriore alla pubblicazione della Delibera stessa.

La DGR 1495/2011 al paragrafo 8 (regime transitorio) stabilisce che gli impianti esistenti e le istanze autorizzative in corso alla data della sua pubblicazione sul BUR devono adeguarsi alle sue prescrizioni in sede di rinnovo della prima delle autorizzazioni richieste dalla normativa vigente, con un programma che ne fissi i relativi termini di attuazione. Nel merito tecnico le prescrizioni da assolvere risultano essere le seguenti:

- copertura e tamponamento laterale dell'area di stoccaggio della frazione palabile del digestato;
- predisposizione di stoccaggi delle biomasse palabili, non destinate all'insilamento, in contenitori coperti per evitare dispersioni sia di COV sia di particolato e, qualora il tenore di sostanza secca dei suddetti materiali sia inferiore al 60%, stoccaggio in contenitori chiusi a tenuta, salvo un'apertura minima per gli sfiati che dovranno essere opportunamente trattati. La pavimentazione, quando presente, deve essere impermeabilizzata e sagomata in modo da favorire il rapido sgrondo di eventuali percolati che dovranno essere inviati direttamente al digestore o, in alternativa, conservati in contenitori chiusi, in attesa del loro caricamento.

La ditta, con una integrazione volontaria, ha provveduto a fornire una progettazione, che prevede gli adeguamenti sopra descritti nell'ambito degli interventi proposti con la PAS.

Relativamente alla DGR.1496/2011 e, in generale, all'assetto delle autorizzazioni in atmosfera, nella situazione previgente legittimata con l'AUA rilasciata con Det. n.5743/2017, il cogeneratore installato ha una potenza termica nominale di 2462 kW termici e deve continuare a rispettare i valori limite definiti dall'AU rilasciata con la determinazione n.72 del 09/01/2017, fino alla realizzazione della configurazione prevista con la presente AUA.

Il nuovo cogeneratore, oggetto della presente modifica dell'AUA, ha una potenza termica nominale di 865 kW, in deroga all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, deve rispettare i limiti emissivi e le prescrizioni previsti dalla norma, prevedendo un'analisi annuale delle emissioni.

Nella tabella seguente si riportano i valori limite alle emissioni in atmosfera del cogeneratore.

<i>Riferimenti normativi: Decreto Legislativo 152/2006 Allegato I parte III degli allegati alla Parte V</i>		
<i>Motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse e motori fissi di potenza inferiore a 1 MW alimentati a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse installati dal 19 dicembre 2017.</i>		
<i>Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.</i>		
Potenza termica nominale del motore MW		> 0,3 - <= 1
<i>Zona di superamento limiti</i>		Limiti
Ossidi di azoto	mg/Nm3	150
Ossidi di zolfo	mg/Nm3	60
Monossido di carbonio	mg/Nm3	190
Carbonio organico totale (COT) <small>(escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione)</small>	mg/Nm3	40
Ammoniaca <small>(Applicare nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca)</small>	mg/Nm3	2
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCL)	mg/Nm3	2

Nel merito dello scarico in corpo idrico superficiale delle acque di prima pioggia, l'assetto progettuale proposto non configura necessità di modifiche al sistema di trattamento, che rimane invariato rispetto a quanto già autorizzato. Si confermano quindi l'allegato "scarichi" e le relative prescrizioni vigenti nell'attuale AUA.

CONSIDERATO che il bollettino per il versamento degli oneri istruttori, secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae, è stato generato e inviato alla ditta in data 06/08/2024;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n.108/2022, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/90, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art.6-bis della L. n.241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

- di **ADOTTARE** ai sensi del DPR n.59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta **PICO ENERGY SRL SOCIETA' AGRICOLA** (C.F./ PIVA 03366500365) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento ubicato in Comune di **MIRANDOLA (MO)** via **VALLI snc località Quardelina**, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/06 (articoli 124 e 125)	Arpae
Effluenti allevamento	Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento / digestato e delle acque reflue sul suolo, di cui all'articolo 112 del Dlgs n.152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR n.227/11	Comune di Mirandola

- DI **DARE ATTO** che l'efficacia del presente atto di AUA è subordinata alla conclusione positiva della Conferenza di Servizi indetta dallo Sportello Unico del Comune di Mirandola ai sensi dell'art.14-bis della Legge 241/90;
- di **STABILIRE** che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi riportati in tabella sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - "Allegato Scarichi idrici";
 - "Allegato Rumore";

- "Allegato Gestione effluenti";
- 4. di DARE ATTO che la presente determina:
 - deve confluire nel provvedimento conclusivo dallo Sportello Unico del Comune di Mirandola (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n.59/2013);
 - acquista efficacia costitutiva (L. n.241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
- 5. di FARE SALVA l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente AUA; qualora sia necessario, è responsabilità della ditta presentare all'autorità competente specifiche modifica all'AUA ai fini dell'adeguamento dell'impianto a tali norme/discipline;
- 6. di INFORMARE che le norme settoriali rimangono valide per quanto non previsto o regolato dal DPR n.59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'articolo 1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;
- 7. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n.33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- 8. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 6/11/2012 n.190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- 9. di INFORMARE che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche di competenza del SUAP in materia di antimafia ai sensi del Dlgs. 6/09/2011 n.159;
- 10. di RENDERE NOTO che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di rilascio da parte del SUAP.

per

la Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Dr.ssa Valentina Beltrame

la dirigente incaricata

Dr.ssa Anna Maria Manzieri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.